

Castel San Pietro, 24 giugno 2008/MUN

**ORDINANZA MUNICIPALE**  
concernente  
**la prevenzione dall'inquinamento luminoso**  
Risoluzione municipale n° 115 del 23 giugno 2008

La problematica dell'inquinamento luminoso sta diventando sempre più un tema meritevole di attenzione.

La luce artificiale eccessiva, oltre ad uno spreco di energia, ha effetti negativi sull'ambiente in generale.

**IL MUNICIPIO DI CASTEL SAN PIETRO**

ritenuto che a livello federale vi sono parecchie basi giuridiche che possono entrare in considerazione per regolare la problematica

*Richiamati:*

- gli art. 107 e 192 della Legge organica comunale.
- gli art. 23 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale.
- l'art. 52 del Regolamento comunale.
- la Legge federale 1.7.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451): art. 1 a 3, 18, e 20 cpv 1.
- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01): art. 1, 6 cpv 1 e 4, 11, 12, 14
- la Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LPC, RS 922.0): art. 1 cpv 1 e 7 cpv 4.
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700): art. 1 e 3.
- l'Ordinanza sulla segnaletica stradale (RS 741.21): art. 96 cpv 1 e 5 e art 98 cpv 2.

**d e c r e t a**

**1. Scopo**

L'ordinanza è volta a prevenire l'uso di illuminazioni moleste e dirette verso spazi dove l'illuminazione non è necessaria ai sensi della documentazione dell'UFAM "Prevenzione delle illuminazioni luminose, Raccomandazioni, Entità, cause ed effetti sull'ambiente, 2005".

Sono assoggettati alle disposizioni di questa ordinanza i proprietari privati e pubblici di edifici o di impianti di illuminazione, i gestori ed i responsabili degli stessi.

È esclusa dall'applicazione l'illuminazione pubblica delle strade per la quale il Municipio si impegnerà comunque a raggiungere il livello massimo di rispetto della presente ordinanza.

**2. Divieti**

Sul territorio comunale è vietata la posa ed installazione di show luminosi o skybeamer, fasci di luce fissi o roteanti rivolti verso il cielo poiché rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica, la protezione dell'ambiente ed anche ostacolano il regolare traffico aereo.

Le illuminazioni di qualsiasi genere e le insegne pubblicitarie devono essere spente dalle ore 24.00 fino alle ore 06.00. Il Municipio può concedere deroghe per situazioni commerciali particolari.

**3. Richieste di autorizzazione**

La realizzazione di installazioni luminose di grandi edifici o di altri particolari impianti esterni di illuminazione deve essere notificata al Municipio. Le misure specifiche per la limitazione delle immissioni luminose saranno definite nell'ambito della singola autorizzazione.

**4. Altre norme**

Si richiamano le raccomandazioni sulla prevenzione delle immissioni luminose emanate dall'UFAM.

**5. Controlli**

Il Municipio può effettuare i controlli e dovrà intervenire per chiedere o imporre il rispetto delle norme.

**6. Contravvenzioni**

I contravventori delle disposizioni sopra indicate saranno puniti con la multa fino a fr. 1'000.00 e il Municipio ordinerà gli interventi necessari per il rispetto della presente ordinanza.

**7. Entrata in vigore**


L'ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

**8. Pubblicazione**

L'ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 25 giugno 2008 al 10 luglio 2008.

**9. Ricorso**

È dato ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione, e in ogni caso di applicazione.

PER IL MUNICIPIO  
Il Sindaco:  Bassi  
Per il Segretario:  E. Polonijo  
